



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. G. FARAVELLI"
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686 - Fax 0385-48962
Cod. Mecc. PVIS007004 - C.F. 84000580187 - Codice Univoco Ufficio UFPO61
E-mail: PVIS007004@istruzione.it PEC: PVIS007004@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 - 27043 Broni (PV) Tel. 0385-53105 Fax 0385-259126

A studenti e famiglie
Al personale docente
Al personale ATA

Circolare n. 272 del 01/03/2020

Oggetto: sospensione attività didattica fino a domenica 8 marzo 2020

Per gli studenti e le famiglie:

Vista l'ulteriore sospensione delle attività didattiche gli studenti sono tenuti a consultare quotidianamente il registro elettronico o altri canali di comunicazione già concordate con i docenti per aggiornarsi sulle attività formative a distanza attuate dai docenti.

Per i docenti

Vista l'ulteriore sospensione delle attività didattiche e le indicazioni in merito alla didattica a distanza, si invitano i docenti che non lo avessero già fatto, ad attivarsi fornendo spunti agli studenti finalizzati alla ripresa delle attività formative.

Tali spunti possono essere prodotti autonomamente dal proprio domicilio o da un'aula disponibile in istituto, tramite piattaforme e-learning (Google Classroom, Docebo, Moodle o qualsiasi altra) o semplicemente assegnando compiti, esercizi, produzioni attraverso il registro elettronico.

L'azione è da intendersi come servizio e supporto offerto agli studenti per sopperire alla forzata interruzione delle lezioni, non ritengo possibile un controllo puntuale delle presenze in caso di collegamenti live, o comunque di valutazione con voto; rimane invece la possibilità di valutare, a livello di impegno e partecipazione, i materiali prodotti dagli studenti, ricordando che non è scontato che tutti possano accedere a materiali online e quindi operare.

Cercando invece gli aspetti positivi di questa situazione, che ci coglie indubbiamente impreparati per alcuni aspetti, vi anticipo che all'ordine del giorno del prossimo collegio docenti ci sarà la realizzazione di un protocollo interno per la formazione a distanza e più in generale per un'introduzione graduale di nuove strategie di formazione, utili sempre e necessarie in situazioni d'emergenza come quella che stiamo vivendo.

Per il personale ATA

Il DPCM prevede la riapertura delle scuole, pur con attività didattica sospesa, quindi il personale è tenuto a presentarsi in servizio con i normali turni di lavoro.

Si invita tutto il personale a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti dovuti alla situazione di emergenza; questi saranno valutati puntualmente, caso per caso, e seguiranno disposizioni.

Si raccomanda particolare attenzione a sintomi riconducibili all'epidemia in atto: nel caso attivarsi con il proprio medico curante che saprà indicare i passi da compiere.

Confido nel senso civico di ognuno di noi che deve adoperarsi attivamente per limitare al massimo la diffusione del Coronavirus che ci sta creando tanti problemi.

Si riportano i punti salienti del DPCM del 1 marzo, [allegato in versione integrale](#).

Art. 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all'allegato 2 zona GIALLA - NOI)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
 - a) ...
 - b) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; **[da qui sembra chiaro che non è possibile convocare un collegio docenti, vedi "criterio droplet" al punto d) -distanza di almeno un metro-]**
 - c) **sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, [quindi è chiaro che è sospensione e non chiusura, ATA e personale docente può venire, salvo smartworking dei punti successivi, art.4 punto a)]** nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;**
 - d) mantenimento dell'obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell'obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e **garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto "criterio droplet"); [quindi sono possibili riunioni con gruppi ristretti o attività di singoli docenti per la formazione a distanza]**
 - e) ...

Art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
 - a) ...
 - b) **nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 3;**
2.

Art. 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a) **la modalità di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da [18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), **può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza** di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. **Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche**

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

- b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
- c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; **[vale sia per studenti che per personale, salvo ulteriori ordinanze]**
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, **possono** attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, **sentito il collegio dei docenti**, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- l) ...

Art. 5 (Esecuzione delle misure urgenti)

- 1.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto **producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020** e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto **cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.**

[ABROGATI: DPCM 23 febbraio, DPCM 25 febbraio, DL n. 6 del 23 febbraio]

Allegato 3 Misure igieniche:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Roberto Olivieri)

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.23 art.3c.2